



Programma di promozione Cantone dei Grigioni

Allacciamento a reti di teleriscaldamento

Guida e condizioni

BASI LEGALI:

LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Le domande di sussidio devono essere presentate **per tempo prima dell'inizio dei lavori di costruzione**.

L'art. 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

"Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi."

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO₂, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO₂ per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO₂ non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ secondo quanto previsto dalla legge sulla riduzione delle emissioni di CO₂ non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (vedi art. 45a dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese (art. 20 LGE).

Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di calore, ha diritto a sussidi solo il sistema di riscaldamento principale per il riscaldamento di locali e per l'acqua calda sanitaria (art. 41 OGE).

Per le installazioni ex novo di sistemi di distribuzione del calore possono essere versati sussidi supplementari, se queste avvengono contemporaneamente all'installazione di impianti per la produzione di calore aventi diritto a sussidi (art. 40 OGE).

Per allacciamenti a reti di teleriscaldamento in funzione possono essere versati sussidi se in tal modo viene sostituito un riscaldamento a olio, a gas naturale oppure a resistenza elettrica esistente e non si verifica un ampliamento della rete di teleriscaldamento (Art. 41 OGE).

Possono beneficiare di sostegno solo impianti che corrispondono allo stato della tecnica. Quale condizione per il versamento di sussidi promozionali può essere richiesta una comprova della garanzia della qualità e una gestione della qualità supplementare (art. 41 OGE).

Il Cantone può concedere sussidi finanziari per l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento esistente, se la potenza termica del teleriscaldamento è superiore a 70 kW e se almeno il 75 per cento di questa potenza è coperto con energia rinnovabile. Una rete di teleriscaldamento alimentata da calore residuo di termovalorizzazione deve includere una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 50 per cento (art. 41 OGE).

Per quanto riguarda il diritto a sussidi, gli edifici e gli impianti tecnici sono considerati esistenti se sono stati realizzati oltre cinque anni prima (art. 43 OGE).

Per allacciamenti a reti di teleriscaldamento, il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi promozionali fino a 100'000 franchi al massimo (incluso un eventuale sussidio supplementare per il sistema di distribuzione del calore) (art. 45 OGE). Sommato ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il sussidio non può superare il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi due anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 28 LGA).

I sussidi promozionali garantiti rappresentano sussidi massimi per domanda di sussidio. Se l'edificio o l'impianto realizzato diverge dal progetto inoltrato, alla base della decisione di sussidio, il Governo può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei sussidi versati per il progetto (art. 29 LGA).

CALCOLO DEL SUSSIDIO

Fino a 250 m ² di sup. di riferimento energetico (SRE)	sussidio forfetario	CHF 5'000
Da 250 m ² di sup. di riferimento energetico (SRE)	sussidio di superficie	CHF 20.--/m ² SRE

CALCOLO DEL SUSSIDIO PER SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE

Fino a 250 m ² di sup. di riferimento energetico (SRE)	sussidio forfetario	CHF 5'000
Da 250 m ² di sup. di riferimento energetico (SRE)	sussidio di superficie	CHF 20.--/m ² SRE

Sussidio massimo* CHF 100'000

(*incluso un eventuale sussidio supplementare per il sistema di distribuzione del calore)

PROCEDURA

La domanda di sussidio va redatta online sul sito www.energie.gr.ch. In seguito, i documenti firmati devono essere inviati, unitamente agli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in copia semplice. La domanda di sussidio risulta inoltrata solo quando i documenti firmati, trasmessi in forma cartacea, sono a disposizione dell'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Ultimata la verifica, il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste determina l'ammontare della prestazione finanziaria e le condizioni e gli oneri da rispettare. Le misure previste devono essere realizzate entro 2 anni e, su richiesta scritta, possono essere prorogate al massimo di 1 anno. Dopo la conclusione delle misure previste, ciò che è stato realizzato deve essere registrato sul sito www.energie.gr.ch. Il modulo di fine lavori e gli allegati necessari devono essere inviati all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in formato cartaceo. Il sussidio viene versato dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla promozione quali il consumo di energia, i conteggi edilizi, ecc.

DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE

Alla domanda di sussidio devono essere allegati tutti i documenti necessari per la valutazione. La documentazione necessaria è indicata sul sito www.energie.gr.ch.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI

Le domande incomplete verranno evase solo dopo la ricezione della documentazione mancante. La documentazione deve essere inoltrata in copia semplice all'Ufficio dell'energia e dei trasporti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, tel. 081 257 36 30. Tutta la documentazione di domanda è disponibile sul sito www.energie.gr.ch.

Coira, gennaio 2017